

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 924 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Adesione alla costituzione della “fondazione napoli capitale europea della musica”**

PREMESSO

- che, con nota del 28 giugno 2006, il Presidente dell'Associazione Napoli Capitale Europea della Musica (ANCEM) ha proposto alla Regione Campania la trasformazione dell'Associazione medesima, mediante la costituzione di una Fondazione, denominata “Fondazione Napoli Capitale Europea della Musica”, avente per scopo la promozione e l'organizzazione di attività ed iniziative nei settori della cultura, arte e spettacolo, anche mediante la formazione, lo studio, la ricerca, inviando una bozza del relativo Statuto;

- che, la proposta Fondazione intende realizzare i propri scopi, attraverso:

- * l'organizzazione di rassegne, convegni, iniziative editoriali, scuole, corsi e consorsi;
- * la creazione di una biblioteca con libri, spartiti e manoscritti;
- * attività di formazione professionale;
- * la ricerca, la sperimentazione e la formazione di progetti di alto profilo culturale -scientifico;
- * la promozione e diffusione dell'immagine culturale - turistica di Napoli e della Campania;
- * l'attuazione di politiche sociali, solidarietà e volontariato;
- * la tutela della cultura napoletana, dei beni culturali ed ambientali;
- * la valorizzazione e tutela del patrimonio linguistico;

- che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto la Regione ha tra gli scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e il potenziamento delle attività di ricerca;

- che, inoltre, la Regione, a norma dell'art. 4 dello Statuto, persegue:

- * la realizzazione di programmi di formazione professionale;
- * la valorizzazione delle risorse turistiche;

CONSIDERATO, quindi

- che gli scopi, le finalità e le iniziative della proposta Fondazione sono coerenti con le finalità pubbliche e rispondono pienamente all'interesse pubblico di individuare strumenti idonei per la salvaguardia di tradizioni culturali e musicali e la creazione di occasioni di crescita dell'immagine della Regione;

- che gli obiettivi istituzionali possano essere adeguatamente raggiunti anche attraverso la costituzione di apposite Fondazioni, senza fini di lucro;

VISTO

- lo schema di STATUTO della costituenda Fondazione denominata “Fondazione Napoli Capitale Europea della Musica”;

RITENUTO

- di aderire alla proposta dell'ANCEM, di promozione della costituzione della Fondazione denominata “Fondazione Napoli Capitale Europea della Musica”;

- di approvare, a tal fine lo Statuto che, allegato in schema al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di dover individuare al fine del conferimento, ex art. 4 dello Statuto, della somma a carico della Regione al patrimonio della Fondazione in argomento, l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

- di dover demandare al dirigente del settore AA.GG. della Presidenza, l'adozione dei successivi provvedimenti di impegno e liquidazione da imputare sul competente capitolo del bilancio di previsione 2006;

Propone , e la Giunta in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui di intendono integralmente riportate ed in adesione della proposta dell'Associazione Napoli Capitale Europea della Musica:

1. di aderire alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione Napoli Capitale Europea della Musica";
2. di approvare, a tal fine lo Statuto che, allegato in schema al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di individuare, al fine del conferimento, ex art. 4 dello Statuto, della somma a carico della Regione al patrimonio della Fondazione in argomento, l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
4. di dover demandare al dirigente del settore AA.GG. della Presidenza, l'adozione dei successivi provvedimenti di impegno e liquidazione da imputare sul competente capitolo del bilancio di previsione 2006;
5. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza ed all'A.G.C. Bilancio e Ragioneria per i provvedimenti consequenziali di competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

S T A T U T O

della <<FONDAZIONE NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLA MUSICA >>

TITOLO PRIMO**COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO****- Articolo 1 -****COSTITUZIONE**

1.1. - Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e delle disposizioni del D.P.R. 10.2.2000 n. 361,

la REGIONE CAMPANIA, la Mostra d'Oltremare S.p.A. e l'ASSOCIAZIONE NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLA MUSICA (ANCEM)

COSTITUISCONO

la <<FONDAZIONE NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLA MUSICA>>.

1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; consegue a tale principio il divieto della distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati.

- Articolo 2 -**SEDE**

2.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli alla Via ...

- Articolo 3 -

SCOPO

3.1. La FONDAZIONE ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico.

3.2. La FONDAZIONE non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:

Promuovere ed organizzare attività ed iniziative nei seguenti settori:

- Cultura Arte e Spettacolo: scuole, corsi, concorsi, rassegne, convegni, iniziative editoriali, creare una biblioteca con libri, partiture e manoscritti.
- Formazione professionale, anche per la costituzione della propria orchestra.
- Ricerca, sperimentazione e formazio;ni di progetti di alto profilo culturale-scientifico.
- Promozione e diffusione dell'immagine culturale-turistica di Napoli e della regione Campania.
- Politiche Sociali, Solidarietà e Volontariato.
- Diffusione della cultura napoletana all'estero: iniziative a favore di collettività di emigrati anche attraverso l'apertura di sedi all'estero.
- Tutela dei beni culturali ed ambientali.
- Valorizzazione e tutela del patrimonio linguistico.
- Alfabetizzazione informatica e scientifica.

La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento alla grande tradizione musicale napoletana del '600 e del '700 e di svolgere attività sinfonica, concertistica e lirica in Italia ed all'estero".

La FONDAZIONE per la realizzazione delle sue attività potrà avvalersi sia di finanziamenti regionali coordinati con il fondo sociale europeo e di ogni altro apporto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria.

3.3. Per il conseguimento dello scopo la FONDAZIONE:

- a) istituisce, promuove e gestisce a Napoli l'attività Musicale, Sinfonica e Lirica ricercando ed acquisendo, in via temporanea o permanente, anche a mezzo di convenzioni, di accordi e/o di intese con Enti Pubblici e soggetti privati qualunque oggetto tra quelli innanzi indicati;
- b) svolge attività di alta cultura attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, tavole rotonde, stages e seminari sui temi dell'Arte, della Cultura, dello Spettacolo e sulla storia della Musica, anche patrocinando e sponsorizzando analoghe manifestazioni organizzata da altri enti;
- c) favorisce approfondimenti sui temi innanzi indicati mediante premi e borsa di studio;
- d) promuove ed effettua ricerca sull'Arte, la Cultura, lo

Spettacolo e in tema Musicale;

e) favorisce la conoscenza, la fruizione e la circolazione del proprio patrimonio culturale, consentendone consultazioni ed esposizioni a favore delle Fondazioni, degli Enti, delle Istituzioni, delle Università, dei Conservatori, delle Associazioni e delle Scuole, anche autorizzando il prestito dei propri materiali ad istituzioni italiane e/o straniere;

f) stabilisce contatti con Organismi pubblici e privati, con Istituti di credito, con le Università ed i Conservatori e con i privati per convenite forme di sostegno alle indicate attività;

g) istituisce borse da utilizzarsi in Italia e/o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche rientranti nello scopo e per la formazione di storici esperti nel settore;

h) cura le pubblicazioni di qualunque tipo di opera rivolta a documentare l'attività della FONDAZIONE e le manifestazioni da essa organizzate e patrocinate;

i) intrattiene rapporti e scambi culturali con Università, Conservatori ed in particolare con Enti e Fondazioni italiane e straniere che abbiano finalità uguali od analoghe alla propria;

l) compie qualunque altra attività diretta al conseguimento

dello scopo.

TITOLO SECONDO

RISORSE

- Articolo 4 -

PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è costituito dalla dotazione effettuata dai Costituenti, dotazione rappresentata dall'attribuzione in proprietà, in concessione, o in godimento dei beni indicati nell'Atto Costitutivo.

4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato:

--- a) con gli apporti dei <<FONDAZIONE AGGIUNTI>> (così come definiti all'art.5 che segue), destinati a patrimonio;

--- b) con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.

4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma al conseguimento dei programmi annuali ed in genere alla gestione dell'Ente. Rientrano in tali erogazioni sia i contributi (statali od europei) finalizzati alla realizzazione delle strutture musicali, sia le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole

iniziative e attività.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5" possono acquisire, previa domanda, lo status di "Sostenitore della Fondazione". L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprimerà con le modalità e nei termini di cui al successivo art.6.

TITOLO TERZO

FONDATORI AGGIUNTI E SOSTENITORI

- Articolo 5 -

FONDATORI ISTITUZIONALI - FONDATORI AGGIUNTI - SOSTENITORI

5.1. Oltre la Regione Campania e l'Associazione Napoli Capitale Europea della Musica - ANCEM, che sono <<FONDATORI ISTITUZIONALI>> possono concorrere a sostenere la FONDAZIONE, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, che vengono convenzionalmente indicati in questo Statuto come <<FONDATORI AGGIUNTI>>;

potrà inoltre concorrere allo sviluppo della FONDAZIONE qualunque altra persona, fisica o giuridica, che assumerà in queste Tavole Fondative la denominazione di <<SOSTENITORE>>.

5.2. L'apporto al patrimonio della FONDAZIONE da parte di ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>> verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione con la disposizione di cui al successivo art. 6.2.

5.3. Fermo rimanendo il limite di cui al precedente comma "5.2.", l'apporto di ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>> è rappresentato o da somme di danaro, oppure dall'attribuzione in proprietà, in concessione o in godimento di beni mobili, di materiali attinenti alle finalità della FONDAZIONE, di beni immobili e di beni di qualsiasi altra natura.

5.4. Sono invece <<SOSTENITORI>> solo le persone fisiche e giuridiche che intervengano, per almeno tre annualità, con contributi economici destinati al sostegno della gestione della FONDAZIONE.

- Articolo 6 -

NORMATIVA PER L'ACQUISTO DELLO STATUS DI FONDATORE AGGIUNTO E
DI SOSTENITORE

6.1. Possono assumere lo status di <<FONDATORE AGGIUNTO>> la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, allorquando ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda, a pena di non accettazione, deve contenere:

--- a) l'ammontare dell'apporto che ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>> intende destinare a patrimonio, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione, giusta quanto disposto al precedente comma "5.3.";

--- b) l'obbligo ad effettuare l'apporto stesso nei termini che ciascun <<FONDATORE AGGIUNTO>> deve precisare nella domanda;

--- c) l'obbligo di dichiarare con atto scritto, con sottoscrizione autenticata, di voler concorrere al patrimonio dell'Ente nella misura economica indicata;

6.2. L'accettazione della richiesta è disposta dal Consiglio di Amministrazione; con la relativa determinazione potrà essere disposto, a modifica di quanto previsto dall'art. 9.1, che il C.d.A. venga integrato con un rappresentante del "Fondatore Aggiunto" ammesso.

6.3. Il contributo annuale dei <<SOSTENITORI>> non può essere inferiore ad euro(.....) e l'impegno al versamento (con l'indicazione della data in cui anno per anno avverrà) dovrà essere consacrato a mezzo di atto di impegno con firma autenticata.

6.4. Il riconoscimento dello status di <<SOSTENITORE>> è effettuato dal Consiglio d'Amministrazione della FONDAZIONE entro 90 (novanta) giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di acquisizione di tale status e sia stata perfezionata nelle forme di legge l'elargizione e/o l'impegno all'elargizione a favore della FONDAZIONE.

- Articolo 7 -

RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS

7.1. Lo status di <<FONDATORE AGGIUNTO>> e di <<SOSTENITORE>> si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

7.2. Lo status di <<FONDATORE AGGIUNTO>> si perde nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare l'apporto promesso.

7.3. Lo status di <<SOSTENITORE>> si perde alla scadenza del triennio e/o nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE.

7.4. I <<FONDATORI AGGIUNTI>> e i <<SOSTENITORI>> non possono

in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della FONDAZIONE.

7.5. Il Consiglio d'Amministrazione tiene un aggiornato registro dei <<FONDATORI AGGIUNTI>> e dei <<SOSTENITORI>> con ogni notizia ad essi relativa.

TITOLO QUARTO

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- ARTICOLO 8 -

INDICAZIONE DEGLI ORGANI

8.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

il Collegio dei Revisori

- ARTICOLO 9 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.2, è composto da quattro membri, e precisamente:

--- da due componenti designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

--- da un componente designato dal Presidente della Mostra d'Oltremare S.p.A.;

--- da un componente designato dal Presidente

dell'Associazione Napoli Capitale Europea della Musica.

Nel caso in cui, a norma degli artt. 5 e 6, gli Enti ivi indicati assumano lo status di Fondatori Aggiunti, il numero dei Consiglieri di Amministrazione verrà, per ciascuno di essi, incrementato di una unità.

Ogni Fondatore aggiunto potrà conseguentemente designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

- ARTICOLO 10 -

REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Tutti i soggetti designati per il Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone di comprovata esperienza, avuto riguardo al settore specifico di attività della FONDAZIONE.

10.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ.

10.3. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma "10.2." e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati (che potranno

entro quindici giorni presentare controdeduzioni) sia ai soggetti da cui la nomina proviene. Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene al fine di promuoverne la sostituzione.

10.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

--- se nel corso del mandato si determini a loro carico l'ipotesi prevista dal precedente comma "10.2.";

--- se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

10.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le Società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

11.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

11.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.

- ARTICOLO 12 -

ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
COMPENSI

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione approva i programmi di attività della FONDAZIONE proposti semestralmente dal Direttore Generale.

12.3. I programmi di attività, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, dovranno essere esaminati dal Comitato Scientifico che esprime su di essi parere non

vincolante.

12.4. Il Consiglio:

- elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
- approva ogni anno il programma di attività della FONDAZIONE;
- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
- redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, del Museo, degli uffici e dei dipendenti;
- nomina il Direttore Artistico e il Direttore Musicale della FONDAZIONE;
- nomina il Segretario Artistico, che funge anche da Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti Interni, se esaminati;
- può nominare un Presidente onorario della FONDAZIONE, tra personalità che si sono particolarmente distinte nel promuovere e sostenere Associazioni e Fondazioni Musicali; il

Presidente onorario scade con il Consiglio che lo ha espresso;

- si occupa, anche a mezzo di soggetto all'uopo designato, della direzione degli uffici e del personale della FONDAZIONE.
- approva il programma annuale delle attività della Fondazione rispetto al quale le singole istituzioni, rappresentate dal Consiglio di Amministrazione, si adoperano per assicurare copertura finanziaria, ciascuna per la sua parte, così come andrà ad esprimersi il componente nominato da ciascun socio fondatore o fondatore aggiunto".

12.5 Autorizza il Presidente a richiedere ad Istituti Bancari anticipazioni di cassa a fronte di fondi stanziati con regolari delibere da Enti o da Società.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

12.7. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinuncia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio stesso.

- Articolo 13 -

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e quando il Presidente lo giudichi

necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

13.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania).

13.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

13.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso; il Consiglio nomina un segretario verbalizzante che può anche essere soggetto estraneo al Consiglio medesimo.

13.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione, su richiesta dello stesso, possono:

--- assistere, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Direttore Artistico ed il Direttore Musicale della FONDAZIONE;

--- possono partecipare i componenti del Collegio dei

Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione.

- Articolo 14 -

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

14.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo Statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.

14.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

14.4. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere

riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

14.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Segretario che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Segretario del Consiglio.

- **Articolo 15** -

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.2. Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni se emanati;
- intrattiene i rapporti con le Autorità tutorie;
- cura i rapporti istituzionali;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo per la ratifica alla prima riunione del Consiglio.

15.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

- Articolo 16 -

GRUPPO DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE

È istituito il Gruppo degli Amici della FONDAZIONE, composto da soggetti, persone fisiche e giuridiche, che si sono particolarmente distinte nella promozione degli scopi propri della FONDAZIONE.

I componenti del Gruppo degli Amici della FONDAZIONE collaborano e partecipano alle attività promosse dall'Ente e concorrono, con il loro apporto volontaristico, alle relative attività.

I componenti del Gruppo vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Sono componenti di diritto del Gruppo degli amici della FONDAZIONE i soci dell'Associazione Napoli Capitale Europea della Musica (ANCEM).

- Articolo 17 -

IL DIRETTORE ARTISTICO E IL DIRETTORE MUSICALE

17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra soggetti italiani o stranieri che abbiano riconosciute e comprovate competenze ed esperienze in campo artistico e musicale un Direttore Artistico ed un Direttore Musicale.

17.2. Il Direttore Artistico e il Direttore Musicale predispongono, di intesa, i programmi annuali di attività della FONDAZIONE, che inoltrano al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ed hanno la responsabilità dell'effettuazione delle attività programmate.

- Articolo 18 -

COLLEGIO DEI REVISORI

18.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e vengono così nominati:

--- il Presidente del Collegio dal Presidente della Giunta

Regionale della Campania;

--- un membro effettivo ed uno supplente dalla Mostra d'Oltremare S.p.A. e un membro effettivo ed uno supplente dall'Associazione Napoli Capitale Europea della Musica (ANCEM).

18.2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

18.3. Il Collegio esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE e deve riferirne al Presidente dell'Ente almeno ogni trimestre con apposita relazione.

18.4. Il compenso dovuto ai Revisori effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base delle previsioni della Tariffa dei Dottori Commercialisti.

18.5. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

18.6. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407, e 2409 bis, comma 3 del cod. civ.

TITOLO QUINTO

ESERCIZIO FINANZIARIO

- Articolo 19 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

19.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 20 -

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

20.1. Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate solo per deliberazione unanime dei <<FONDATORI ISTITUZIONALI>>.

- Articolo 21 -

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'art. 28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore.

21.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad una istituzione che persegua scopi analoghi e in mancanza al dipartimento di storia contemporanea della Facoltà di Lettere dell'Università

di Napoli "Federico II" e "SUN" in ragione di metà ciascuna.

21.3. Ove del patrimonio della FONDAZIONW facciano parte immobili attribuiti ad essa in proprietà in concessione o in godimento, e quindi in via temporanea o permanente dallo Stato, dalle Regioni, dall'Autorità Portuale di Napoli, dalle Province e dai Comuni o dal altro Ente Pubblico, all'atto della estinzione della FONDAZIONE questi beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione che li ha originariamente dati o concessi.

- Articolo 22 -

LIBRI

24.1. La FONDAZIONE, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori libri:

- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori;
- c) Libro Giornale.

24.2. I libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un notaio.

- Articolo 23 -

RINVIO

25.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.